

## INGIUNZIONI FISCALI E SOLLECITI DI PAGAMENTO

- **Verbali e relative notifiche**

Nel caso in cui si desideri prendere visione o avere copia di verbali e/o notifiche oggetto di **Sollecito o Ingiunzione Fiscale**, è possibile presentarsi direttamente al Front-Office della Polizia Municipale in Via delle Cascine n. 9 nei giorni:

- lunedì, mercoledì e venerdì in orario 8.00 - 13.00

- martedì e giovedì in orario 8.00 - 18.00

oppure inoltrare richiesta indirizzata al Reparto Verbali e Notifiche – Via delle Cascine n. 9 – 50141 Firenze.

- **Annullamento del Sollecito di Pagamento o dell’Ingiunzione Fiscale**

Previa istanza da parte del diretto interessato, in alcuni casi, può essere dato luogo ad annullamento come ad esempio:

- qualora sia stato effettuato il **pagamento della sanzione** entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale per la cifra riportata sul verbale stesso

- oppure sia avvenuto il **decesso dell’intestatario** in data successiva alla violazione

- o in caso di **errore di targa**

In tali circostanze deve esserne data notizia al **Servizio Riscossione Coattiva**, secondo le modalità indicate nel Sollecito o nell’Ingiunzione medesima.

- **Rateazione dell’Ingiunzione Fiscale**

La ripartizione delle somme dovute è concessa dall’**Ufficio Riscossione Coattiva**, ubicato in Via del Parione n. 7, aperto il lunedì ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

**Non è possibile rateizzare in presenza di Sollecito di Pagamento o per importi inferiori ad € 100,00.**

- **A chi si può proporre ricorso**

Il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace di Firenze, direttamente dall’intestatario o da un suo procuratore legale, oppure spedito con plico raccomandato all’indirizzo di Viale Guidoni n. 61 – 50217 Firenze, entro 30 giorni dalla notifica dell’Ingiunzione Fiscale.

---

- **Cosa avviene se l'Ingiunzione Fiscale non viene pagata**

Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale, nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, vengono attivate le procedure cautelari ed esecutive previste dalla vigente normativa per il recupero coattivo delle somme dovute.

Tra dette procedure ricordiamo l'**Iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati** che viene applicato ai veicoli intestati al contribuente e che ne determina il divieto di circolazione. In caso di circolazione di veicolo sottoposto a fermo fiscale, gli organi di polizia stradale elevano verbale di violazione all'art. 214 c.8 C.d.S. in relazione all'art. 86 c.3 D.P.R. 602/73. Copia del verbale d'accertamento è trasmessa alla Direzione Tributi per i successivi atti di propria competenza.

- **Provvedimenti emessi da Equitalia**

In ordine ad eventuali atti emessi da Equitalia, si evidenzia che il Front-Office della Polizia Municipale è competente solo ed unicamente per il rilascio di informazioni relative ai verbali che hanno dato origine a detti provvedimenti.

Per eventuali richieste di rateazione o informazioni specifiche circa i calcoli correlati agli interessi di mora che hanno generato gli importi richiesti, rivolgersi esclusivamente all'Agente della riscossione competente per territorio.

**Per maggiori informazioni potete consultare in questa pagina del sito il link:**

**Informazioni Riscossione Coattiva**

**Per ulteriori informazioni potete consultare sul sito:**

**Copie di atti**

**Ricorsi al Giudice di Pace**

---